PRESCRIZIONI

RISGUARDANTI

GLI ATTI ED I REGISTRI

DELLE

PERSONE MILITARI

PER DIREZIONE

DE' SIGNORI PARROCHI

E DELLE RISPETTIVE

CURIE ECCLESIASTICHE.

Digitized by Google

PRESCRIZIONI

Risguardanti gli Atti, ed i Registri delle persone militari per direzione de' Signori Parrochi, e delle rispettive Curie Ecclesiastiche.

1.° Le persone addette al militare o appartengono alla *Milizia* propriamente detta *Stabile*, ovvero aspettano alla *Milizia Vaga* ed *Ambulante*. In quanto alle prime dipendono tutte immediatamente dal Clero del paese, e per conseguenza i Parrochi esercitano riguardo ad esse la naturale loro giurisdizione in tutto ciò che concerne alla amministrazione de' Santissimi Sacramenti, com' anche alle altre incombenze riguardanti le iscrizioni nei registri delle nascite, matrimonj, e morti, nella parità stessa cogli altri cittadini ed abitanti della Parrocchia. Riguardo alle seconde, cioè a quelle che appartengono alla *Milizia Vaga* ed *Ambulante*, il Clero Militare esercita ordinariamente tutte le funzioni della Ecclesiastica Giurisdizione.

2.° Le persone che appartengono alla *Milizia Stabile* sono le seguenti.

Digitized by Google

a) Li Generali pensionati e non impiegati, quantunque fossero proprietarj d' un Reggimento.

b) Tutti gli Uffiziali dello Stato Maggiore e subalterni, pensionati, quiescenti, o congedati, colla facoltà di portare i distintivi, e così pure gl' impiegati militari, e gl' individui addetti allo Stato Maggiore.

c d) Gli individui impiegati presso li Tribunali d' Appello Militari, e presso il Giudizio delegato militare misto, in quanto li medesimi fossero realmente compresi nello stato del personale di esso, ed in quanto non appartenessero alla milizia ambulante in forza di un altra personale attribuzione, che contemporaneamente sostenessero.

e) La Guardia Ungarica della Corona.

f) La Guardia di Polizia.

g) L' Accademia Medico-Chirurgica Giuseppina.

h) Il Personale addetto all' Istituto dell'Arte Veterinaria.

i) Le persone appartenenti alla dispensa dei medicamenti, ed ai suoi depositi nelle Provincie.

k) L' Istituto di educazione delle figlie degli Uffiziali stabilito in Herrnols.

l) Il personale addetto alla fabbrica di Fucili, e destinato a fondere i Cannoni.

m) Gl' Invalidi patentati, in quanto non

Digitized by Google

siano collocati in una casa d' Invalidi che abbia un apposito Cappellano Militare. (a)

n) Gli Amministratori ed Ispettori delle Caserme, ed altri fabbricati militari, e li trattori nelle medesime.

o) Le vedove, e gli orfani di tutte le persone militari.

p) Le mogli, fanciulli, e servitù de' sopraddetti individui appartenenti alla milizia stabile.

3.° Alla *Milizia Vaga* ed *Ambulante* appartengono le seguenti persone.

a) Li Generali impiegati in servigio attivo, e presso il Consiglio Aulico di Guerra, o presso la Direzione del Genio, dell' Artiglieria, o de' confini.

b) Lo stato generale maggiore.

c) I Comandanti delle Fortezze, e delle Città unitamente al personale addetto al Comando della Piazza, ed all' Auditoriato della guarnigione.

d) Tutti li Reggimenti e Corpi Militari.

e) Li tre Corpi di Guardia Imperiali Regj, e le Guardie del Palazzo Imperiale.

(a) Si richiama in osservanza il disposto dal §. 2.° art. 2.° lett. L delle Prescrizioni 10 Giugno 1812 sul permesso di matrimonio che gli Invalidi devono riportare dai Comandi Generali.

Digitized by Google

f) Tutte le Commissioni degli abbigliamenti militari.

g) L' Istituto de' Cadetti di Neustadt, e l' Accademia degl' Ingegneri.

h) L' Artiglieria della Guarnigione.

i) La Marina armata.

k) L' Ufficio Supremo di Navigazione.

l) Li Corpi del Genio, de' Minatori, de' Zappatori e del Treno.

m) L' Ufficio dell' Artiglieria.

n) Le Direzioni Distrettuali di fortificazione.

o) Le Cancellarie di Guerra presso li Comandi generali, e militari.

p) Li Direttori della Coscrizione.

q) L' Auditoriato dello Stato maggiore e gli Attuarj Giudiziali, non che il Carceriere militare.

r) Il Commissariato di Guerra.

s) L' Ufficio di Provvianda e li Fornaj al medesimo addetti.

t) Gli Uffiziali della Cassa di Guerra, laddove esistessero apposite Casse di Guerra, e non fossero queste unite alla Cassa Camerale.

u) I Commissariati distrettuali di Coscrizione nella Gallizia.

v) Le Divisioni formanti il Cordone militare.

w) Gli Individui distaccati alla direzione, e sorveglianza della così detta Casa di Trasporto.

Digitized by Google

x) Tutte le mogli, fanciulli, e servitori de' sopraddetti.

y) Devono finalmente in tempo di guerra riconoscere la giurisdizione Ecclesiastica del Clero Militare tutti gl' Individui militari della milizia stabile, che venissero impiegati in servigio di guerra, ed anche tutte le persone dello Stato Civile appartenenti al seguito dell' Armata.

4.° Le persone indicate nel precedente *§*. 3.° come appartenenti alla *Milizia Vaga*, divengono soggette alla giurisdizione dei Parrochi quando manca nella Comune il Clero Militare, ed in questo caso i Parrochi locali devono esercitare riguardo ad esse la ordinaria loro giurisdizione e le proprie incombenze come fanno con quelle attinenti alla *Milizia Stabile*, iscrivendone nei proprj registri tutti gl' Atti che le riguardano di nascite, matrimonj, e morti.

5.° Si ritiene per fermo, che tanto nella mancanza del Clero Militare, quanto in qualunque caso in cui le persone addette alla *Milizia Vaga* ed *Ambulante* non possano aver ricorso al Clero Militare, alla di cui spirituale giurisdizione sono soggette, il Clero del paese è obbligato a prestarsi in tutte le occorrenti incombenze in soccorso del Clero Militare, ed i Parrochi devono fare la iscrizione nei proprj registri, delle relative nascite, morti, e matrimonj.

Digitized by Google

6.° I Parrochi al finire dell' anno Militare, (l' anno Militare comincia al primo di Novembre) devono col mezzo dei Vicarj Foranei rimettere alla Curia Vescovile l' Elenco di tutti gl' atti di battesimo, di matrimonio, di morte iscritti per riguardo a persone Militari. La Curia Vescovile li accompagnerà al Governo, il quale col mezzo del Comando Generale Militare li farà pervenire al Supremo Preposito del Clero Militare il quale è incaricato delle relative prescritte incombenze.

7.° Gli atti che risguardano le persone militari addette alla milizia vaga ed ambulante, non sono da comprendersi nella tabella che li Parrochi debbono ogni anno compilare a norma delle istruzioni.

8.° Quanto alla celebrazione del matrimonio, ed alle dispense delle pubblicazioni resta stabilito: Non si può unire in matrimonio alcuna persona militare, sia ch' essa appartenga alla milizia ambulante od alla milizia stabile, se prima non produca il relativo permesso in iscritto munito della firma e sigillo dell' Autorità che lo rilascia, colla clausola *non obstante alio impedimento*, e ciò perchè niente si opponga od impedisca gli effetti della legge matrimoniale indistintamente stabilita per tutti. Questo permesso viene accordato;

a) Per tutti gl' individui dal Tenente Colonnello in giù, dai Proprietarj del Reggimento o

Corpo, o dai Comandanti del medesimo, in quanto a questi fosse stata accordata la facoltà dai proprietarj;

b) Dallo Stato Maggior Generale, ossia dal Capo di esso per tutti gl'individui addetti allo stato medesimo.

c) Il Comando Generale poi accorda lo stesso permesso per tutti i Comandanti dei Reggimenti e Corpi, per tutti gl'individui nè appartenenti allo Stato Maggiore, nè in attualità di servigio presso un Reggimento o Corpo, per gli Uffiziali graduati o Superiori in istato di pensione, o godenti il diritto di portare i Distintivi.

9.° Quanto al matrimonio dei pupilli minorenni di persone militari si deve ricercare ed ottenere il permesso dal Giudice delegato militare misto.

10.° Le dispense delle pubblicazioni si debbano ottenere dalle rispettive Autorità militari: Queste potranno accordarsi.

a) Dai Comandanti de' Reggimenti, o Corpi per tutte le persone addette ai medesimi dal Tenente Colonnello in giù;

b) Dal Comando Generale Provinciale ai Signori Generali, ai Comandanti dei Reggimenti, e Corpi, alle persone non addette ad alcun Reggimento o Corpo, o pensionate, o congedate col diritto di portare i distintivi, agl'impiegati in

attualità di servizio, ed alle vedove ed orfani, che si trovano sotto la sua giurisdizione.

11.° Le persone di servizio degl' individui militari, appartenenti e alla milizia ambulante, e alla stabile, debbono produrre il permesso, e la dispensa tanto dell'Autorità militare, quanto della rispettiva Autorità civile.

12.° Riguardo alle competenze di Stola si stabilisce quanto segue:

a) Le persone militari, dal Sargente inclusivo in giù, non sono obbligate al pagamento della Stola in occasione di matrimonio, non potendo il Parroco civile, prestandosi a congiungere in matrimonio una tal persona militare con una Sposa civile, pretendere che la sola metà della competenza di Stola per conto della Sposa. Ciò però avrà luogo in que' paesi, dove v'abbia il diritto, e la consuetudine inveterata di tali emolumenti in occasione di matrimonio, e non avrà luogo in verun modo in que' paesi, e in quelle Diocesi, dove il Parroco gratuitamente si presta alla benedizione nuziale.

b) Gli Uffiziali Superiori debbono pagare gl' incerti di Stola in occasione di matrimonio, secondo l'usanza della Diocesi, e Parrocchia, seppure esista.

c) Le pubblicazioni di matrimonio di persone militari appartenenti alla milizia ambulante deb-

bono in mancanza di un apposita Chiesa di guarnigione, ove queste potrebbero eseguirsi dal Cappellano militare, essere eseguite dal Parroco civile del Circondario, in cui è domiciliato lo Sposo militare senza esigerne alcuna competenza dalla persona militare.

d) Dove non esistesse una Chiesa di guarnigione, il Cappellano militare, ha il diritto di esercitare le funzioni Parrocchiali del Battesimo, del Matrimonio, dell' amministrazione de' Sacramenti agli ammalati, e delle esequie nella Chiesa Parrocchiale civile, nel di cui Circondario sono domiciliate le persone militari, senza che il Parroco civile possa chiedere per questo titolo una competenza di Stola.

e) Il solo Clero militare deve assistere al funerale di una persona appartenente alla milizia ambulante servendosi de'suoi proprj assistenti, non potendo il Parroco civile nè ingerirsi nè pretendere alcuna competenza di Stola.

Qualora per altro il Clero militare abbisognasse di alcuni Arredi, e Suppellettili di Chiesa di ragione della Parrocchia civile, la relativa spesa si farà col mezzo della eredità lasciata dal defunto Uffiziale Superiore, od Impiegato.

f) Le competenze per i funerali delle persone militari appartenenti alla milizia stabile debbono esigersi dalla Parrocchia civile nella vigente

Digitized by Google

infima classe, a menochè il defonto avesse disposto, ed i suoi Eredi, o l'Ufficio incaricato della liquidazione non domandassero espressamente una funzione stabilita per una delle classi maggiori, nel qual caso si potranno ripetere le tasse di diritto, e di pratica.

Venezia 18. Ottobre 1816.

IL GOVERNATORE

PIETRO CO: DI GOËS.

IL VICE PRESIDENTE

ALFONSO GAB: CO: DI PORCIA.

AB. CAV. MODESTO FARINA

Consigliere di Governo.